

**CERTIFICAZIONI ASSENZE PER MALATTIA RILASCIATE DAGLI  
ODONTOIATRI LIBERI PROFESSIONISTI – INVIO CERTIFICAZIONI ON LINE –**

1. – Come noto, l'art. 24 del Codice Deontologico prevede che l'Odontoiatra è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati.
2. – Con la recente introduzione della certificazione *on line* (cosiddetto Decreto Brunetta) anche l'Odontoiatra libero professionista è tenuto a trasmettere telematicamente il certificato di malattia (con diagnosi) all'INPS. L'INPS invierà il certificato sempre per via telematica, al datore di lavoro pubblico o privato del lavoratore-paziente che lo ha richiesto.  
E' ovvio che il certificato in questione attesterà soltanto assenze conseguenti situazioni sanitarie di competenza dell' Odontoiatra.
3. - Ai fini della predetta trasmissione telematica è necessario che l'Odontoiatra libero professionista acquisisca le apposite credenziali di accesso (PIN). Il PIN verrà rilasciato dall'Ordine di Roma a seguito di specifica istanza dell'Iscritto all'Albo degli Odontoiatri. Tale istanza deve essere effettuata per mezzo dell'apposita procedura operativa sul sito dell'Ordine – sezione NOTIZIE DALL'ORDINE – DATA: 15/03/2011.
4. - La certificazione attestante l'assenza temporanea dal posto di lavoro per le ore necessarie alla cura odontoiatrica, non trattandosi di certificazione di malattia non deve essere inoltrata telematicamente (Decreto Brunetta).
5. - Per opportuna conoscenza degli Iscritti Odontoiatri, si fa presente che in caso di assenza per malattia per un periodo superiore a 10 giorni e in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza non può essere giustificata dall'Odontoiatra libero professionista, ma deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico/odontoiatra convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
6. - Infine, si ritiene opportuno far presente agli Iscritti Odontoiatri che nel rilasciare le certificazioni di malattia devono tener conto che in ragione di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, i dipendenti della Pubblica Amministrazione, che sono attualmente esonerati dall'invio telematico della certificazione di malattia, appartengono alle seguenti categorie:
  - magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
  - avvocati e procuratori dello Stato,
  - professori e ricercatori universitari,
  - personale militare,
  - forze di Polizia di Stato,
  - personale della carriera dirigenziale e direttivo penitenziaria,

- personale, anche a livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva,
- personale della carriera diplomatica e prefettizia,
- personale del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR),
- personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB),
- personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Per queste categorie rimane vigente la tradizionale modalità cartacea (certificato in forma cartacea con timbro e firma e consueta modalità di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato).

*Sarà cura della Commissione Odontoiatri informare gli iscritti circa le eventuali novità/interpretazioni sull'argomento.*